



Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL

COPIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

Numero **142** / Reg. Delibere

Data **07/11/2011**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ATTO PRELIMINARE DI IMPEGNO TRANSATTIVO CON SONINVEST S.R.L. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI ZOGNO EX S.S. N°470. SDEMANIALIZZAZIONE DI SEDIME STRADALE E CESSIONE IN PERMUTA.

L'anno **duemilaundici** del mese di **Novembre** il giorno **sette**, alle ore 14:15, nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

BARONCHELLI CINZIA	P	MITTIGA GIUSEPPE	P
BETTERA GIUSEPPE	P	MONTICELLI ADRIANO	P
BOSATELLI ANGELO	P	NATALI ROMUALDO	P
CANGELLI DOMENICO	P	ORIANI MATTEO	P
CAPELLI ANGELO FRANCESCO	P	PEZZETTI ANGELO	P
CARISSIMI SERAFINO	P	PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO	P
CORNOLTI FRANCESCO	P	PIROVANO ETTORE	P
D'AMICO PAOLO	P	PISONI LUIGI	P
FERRI GIUSEPPE	P	PREVEDINI GIUSEPPE	P
FINAZZI ALBERTO	P	PREVEDONI ELIANORA	P
GIUDICI GUIDO	A	ROSSI GIUSEPPE	P
ISACCHI PIETRO	P	ROSSI MATTEO	P
MAGGIONI MAURIZIO	A	SERVIDATI MARIA ROSA	P
MAGRI ROBERTO	P	SIMONETTI FILIPPO	P
MALIGHETTI MATTEO	A	SORTE ALESSANDRO	P
MARINONI MAURO	P	SPADA FRANCO	P
MASSERINI MARCO	P	VALOTI GIORGIO	P
MAZZOLENI MONICA	P	VERGALLI ALBERTO	P
MILESI VITTORIO	P		

Presenti N. 34

Assenti N. 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio ROBERTO MAGRI.

Partecipa il Segretario Generale Reggente BENEDETTO PASSARELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.



PROVINCIA DI BERGAMO

Servizio PROGETTAZIONE OPERE DI VIABILITA'

Via Sora - BERGAMO

RS

N. 9 O.d.G.

Relatore: GIULIANO CAPETTI

All.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO PRELIMINARE DI IMPEGNO TRANSATTIVO CON SONINVEST S.R.L. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI ZOGNO EX S.S. N°470. SDEMANIALIZZAZIONE DI SEDIME STRADALE E CESSIONE IN PERMUTA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- Soninvest s.r.l. è proprietaria di un'area sita in Zogno, località Grotte delle Meraviglie, di circa mq 5.000, contraddistinta con i mappali nn° 6312, 6313, 6314, 6315, 5907 e 5908 e di un piccolo edificio di cui al mappale n°6750, censuario di Zogno, terreno che confina con l'attuale Strada Provinciale ex S.S. n°470 della Valle Brembana;
- Soninvest s.r.l. è impresa che svolge attività di costruzione, vendita e gestione di immobili, commercio materiali e macchinari per l'edilizia, vendita pannelli solari termici e fotovoltaici e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e per tale tipo di attività utilizza l'unità locale in Zogno, via Grotte delle Meraviglie sui fondi in questione di sua proprietà acquistati dal Sig. Gianpietro Sonzogni in data 22/07/1992; il fondo in questione era stato acquistato negli anni '70 dal Sig. Gianpietro Sonzogni che nel '74 vi ha realizzato un piazzale di circa 4.000 mq mediante sbancamento e costruzione muro di contenimento del pendio a monte, massiciata e pavimentazione in mac-adam, recinzione sui lati sud ed est con rete metallica n°2 accessi carrali sulla S.P. n°470 muniti di cancello in acciaio verniciato, a seguito di autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di Zogno in data 13/09/1973 ed in data 18/04/1985;
- l'utilizzo artigianale dell'area è conforme alla destinazione di zona vigente all'epoca, in quanto il fondo era inserito in zona D1, per cui Soninvest s.r.l. in data 07/05/1993 aveva presentato una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e direzionale; detta concessione edilizia è stata poi revocata poiché nel frattempo era stata adottata una variante, mediante procedura di intesa, che ha imposto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Renato Silliti)

su parte dell'area in questione il vincolo a strada per la realizzazione della variante esterna all'abitato di Zogno progettata da ANAS;

- l'utilizzo di cui sopra è peraltro confermato dal fatto che fin dal 1992 Soninvest corrisponde al Comune di Zogno l'imposta ICI sulla base dei valori determinati ogni anno dall'Amministrazione Comunale: per l'anno in corso il valore di riferimento per l'area in oggetto è fissato in ragione di € 83,00 / mq.;

- in seguito con decreto della direzione generale ANAS del 05/01/1999 n°1309 era stato approvato il progetto per i lavori di costruzione della variante dell'abitato di Zogno dell'allora strada statale Valle Brembana n° 470, ma i lavori non sono stati mai iniziati e realizzati, onde la destinazione a strada era decaduta. Il vincolo è stato reiterato con il nuovo PRG del Comune di Zogno approvato nel 1999, ma anche esso è decaduto nel 2004 (ex art 9 D.P.R. n°327/2001);

- il Comune di Zogno ha imposto nuovamente il vincolo con la variante al P.R.G. n. 7 approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Zogno n. 41 del 22.11.2007, impugnata da Soninvest s.r.l. con ricorso n.678/2008 R.G. innanzi al TAR Lombardia, Brescia, in cui si è costituita anche la Provincia di Bergamo;

- successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 583/2009 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica della variante all'abitato di Zogno ex S.S. n. 470, e con la determinazione del Dirigente n.1712/2009 le risultanze della conferenza dei servizi tenutasi il 21/01/2009 in cui sono state anche rigettate le osservazioni presentate dalla Società, ed entrambi tali provvedimenti sono stati anch'essi impugnati da Soninvest s.r.l. con un primo ricorso per motivi aggiunti;

- con la delibera della Giunta provinciale n. 649/2009 in data 04/12/2009 è stato approvato il progetto definitivo della variante e ne è stata dichiarata la pubblica utilità; anche detta deliberazione è stata impugnata da Soninvest s.r.l. con un secondo ricorso per motivi aggiunti;

- nell'ambito della realizzazione della variante in questione la Provincia di Bergamo con decreto n. 2 emesso dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti Dr. Ing. Renato Rocco Stilliti in data 05/05/2011, notificato il 12/05/2011, ha disposto l'occupazione anticipata degli immobili necessari alla realizzazione della variante in questione, ex art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 e anche detto decreto è stato impugnato da Soninvest s.r.l. con un terzo ricorso per motivi aggiunti;

- nel decreto in questione è prevista l'occupazione parziale dell'area, individuata secondo la variante n. 7 del P.R.G. del Comune di Zogno, per una superficie complessiva di mq 2.215, mentre è stata prevista un'occupazione temporanea di ulteriore area, finalizzata all'impianto di cantiere;

- nella determinazione provvisoria delle indennità di occupazione individuate nel decreto n. 2 sulla base alla perizia redatta da un tecnico della Provincia di Bergamo, si individua il terreno da occupare come "area agricola", pur riconoscendo che il piazzale, il muro di

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Renato Stilliti)



contenimento e la pavimentazione sono stati autorizzati dal Comune e devono quindi essere quantificati come costi sostenuti dalla proprietà, ivi compreso il fabbricato esistente sul mappale 6750, mentre non viene riconosciuta l'attività produttiva in essere, in quanto si afferma che la stessa "non sarebbe stata autorizzata" dal Comune di Zogno;

- nel verbale di immissione in possesso e stato di consistenza compilati in data 27/05/2011 risulta che l'occupazione del terreno effettivamente eseguita dalla Provincia di Bergamo inerisce mq 1.530 con un'occupazione temporanea ulteriore di mq 1.820. Nel detto verbale si evidenzia che su tale area è presente una quantità non definita di materiali ed attrezzature di proprietà di Soninvest s.r.l.. La proprietà ha evidenziato che, per mancanza di altre aree nella sua disponibilità, non è in grado di collocare altrove il materiale e chiede che le spese di spostamento del materiale siano a carico dell'ente espropriante così come la recinzione dell'area residua;

- in tale contesto la valutazione agricola dell'area ed anche i costi di realizzazione delle opere autorizzate dal Comune non sono stati ritenuti congrui dalla proprietà che ha richiesto la determinazione arbitraria dell'area esproprianda, nonché la determinazione corretta delle spese necessarie a seguito dell'occupazione temporanea;

PRESO ATTO che Soninvest s.r.l. ha chiesto alla Provincia se vi siano margini per addivenire ad una proposta di transazione in considerazione del fatto che l'area da espropriare è inferiore a quella prevista originariamente e che potrà essere attribuita, in parziale permuta, l'area residua (reliquato canale fuggatore e tracciato dismesso dell'attuale strada);

RITENUTO opportuno addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza in considerazione del fatto, da un lato, che a seguito di approvazione del progetto esecutivo in variante rispetto al progetto definitivo, la Provincia di Bergamo non intende procedere all'esproprio dell'intera area come individuata nel PRG, bensì di un'area di circa mq 2.000 di cui mq 1.450 del piazzale e altri mq 560 relativi ad area boscata sita sopra il muro di sostegno della scarpata, lasciando quindi in disponibilità di Soninvest s.r.l. mq 2.300 di piazzale oltre il resto dell'area boscata sovrastante, anche se la Provincia si è riservata l'occupazione temporanea di mq 1.150 circa per un periodo di un anno, salvo proroga da richiedersi;

CONSIDERATO che:

- è intenzione della Provincia di dismettere un tratto dell'attuale sedime stradale per circa mq 570 e, in conseguenza del nuovo tracciato dello svincolo di ingresso a Zogno, si creerà un reliquato nella disponibilità della Provincia, derivante dalla copertura del canale fuggatore della centrale idroelettrica ENEL contigua alla proprietà Soninvest s.r.l., per altri mq 275 circa;

- l'area in questione (ex sedime stradale) risultante dall'esecuzione del progetto esecutivo della "Variante alla ex S.S. n° 470 della Val Brembana", verrà ceduta in permuta a Soninvest s.r.l., proprietario confinante, previa deliberazione del Consiglio Provinciale in

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Renato Sulliti)



merito alla volontà di sdemanializzare e di cedere in permuta le aree per ricostituzione del fondo una volta che, conclusi i lavori, sia stato redatto il relativo frazionamento, demandando gli atti conseguenti al competente Dirigente, mentre, una volta eseguita come da progetto esecutivo la copertura del canale ENEL, verrà trasferito dalla Provincia alla società Soninvest s.r.l. il diritto di superficie di mq. 275, comprensivo del manufatto, un volta raggiunto l'accordo con ENEL;

VISTO l'art. 11, comma 1, della L. 241/1990, secondo cui: *"In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"* ;

VISTO l'art. 12, comma 2, della L. 127/1997, secondo cui *"I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. (...omissis...)"*

RICHIAMATO l'art. 21 del vigente regolamento provinciale di contabilità;

TUTTO ciò premesso e considerato

SI PROPONE


- 1) di approvare l'atto preliminare di impegno transattivo sottoscritto a sensi dell'art.11 della L. 241/90 il 28 luglio 2011 tra Soninvest s.r.l., proprietario espropriato dei terreni confinanti con la nuova strada, e la Provincia di Bergamo nell'ambito dei lavori di realizzazione della variante all'abitato di Zogno ex S.S. n°470;
- 2) di sdemanializzazione l'ex sedime stradale risultante dall'esecuzione del progetto esecutivo della "Variante alla ex S.S. n° 470 della Val Brembana", da cedere in permuta, una volta conclusi i lavori, a Soninvest s.r.l. per la ricostituzione del fondo;
- 3) di riconoscere a Soninvest s.r.l. a titolo di indennità di esproprio la somma di € 95.865,00 oltre ad IVA e interessi legali dalla data di occupazione sino all'effettivo pagamento per l'occupazione ed espropriazione delle aree di sua proprietà;
- 4) di corrispondere a Soninvest s.r.l. la somma concordata di € 600.000,00 oltre IVA 21%, essendo intervenuta la legge 148/2011 dopo la sottoscrizione dell'atto preliminare del 28.07.2011, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa passata presente e futura nascente dalla realizzazione della nuova S.P., per la valorizzazione degli edifici e delle opere autorizzate insistenti sull'area;
- 5) di dare atto che Soninvest s.r.l. rinuncia alle somme derivanti dal danno di azienda, dagli oneri di spostamento dei materiali attualmente depositati sull'area e si impegna a rinunciare ad ogni domanda proposta nei confronti della Provincia di Bergamo ed ad ogni ricorso giurisdizionale pendente innanzi al TAR di Brescia relativamente alla variante in oggetto, limitatamente alla parte che coinvolge la Provincia di Bergamo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Renato Silliti)

6) di dare atto che Soninvest s.r.l. e la Provincia reciprocamente si impegnano ad abbandonare a spese compensate le azioni legali già intraprese con atto di rinuncia e si impegnano altresì reciprocamente a non riassumere detti procedimenti rinunciando ad ogni domanda ed azione, ivi compresa quella di riassunzione svolta nei procedimenti in questione;

7) di dare atto che il competente Dirigente provvederà all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione dell'atto di transazione, atteso che la spesa trova copertura al capitolo 2728 del PEG Gestione Residui.

Il Dirigente
Dott. Ing. Renato Stilliti

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Renato Stilliti', written over the typed name.

ATTO PRELIMINARE DI IMPEGNO TRANSATTIVO



L'anno 2011 il giorno 28 del mese di luglio in Bergamo. Via Torquato Tasso n°8, presso la sede della Provincia di Bergamo sono presenti:

PROVINCIA DI BERGAMO (cod fisc 80004870160), in persona del Dr. Ing. Renato Rocco Stilliti, nella sua qualità di Dirigente della Provincia che in virtù dell'art 58 del vigente Statuto Provinciale agisce in via esclusiva in nome e per conto della Provincia di Bergamo, unitamente all'Avv. Giorgio Vavassori e all'Avv. Bortolo Pasinelli con studio in Bergamo Via Torquato Tasso n°8, giusta procura rilasciata a margine degli atti di costituzione nel ricorso innanzi al TAR n°678/2008 R.G.

SONINVEST S.R.L. (P.IVA 02102210164), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alessandro Pietro Sonzogni con l'Avvocato Lucilla Nola di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Stefania Carzeri di Brescia Via Vittorio Emanuele II n°60, giusta procura a margine dei ricorsi notificati.

PREMESSO CHE

A - Soninvest s.r.l. è proprietaria di un'area sita in Zogno, località Grotte delle Meraviglie, di circa mq 5.000, contraddistinta con i mappali nn° 6312, 6313, 6314, 6315, 5907 e 5908 e di un piccolo edificio di cui al mappale n°6750, censuario di Zogno, terreno che confina con l'attuale Strada Provinciale ex S.S. n°470 della Valle Brembana.

B - Soninvest s.r.l. è impresa che svolge attività di costruzione, vendita e gestione di immobili, commercio materiali e macchinari per l'edilizia, vendita pannelli solari termici e fotovoltaici e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e per tale tipo di attività utilizza l'unità locale in Zogno, via Grotte delle Meraviglie sui fondi in questione di sua proprietà acquistati dal Sig. Gianpietro Sonzogni in data 22/07/1992; il fondo in questione era stato acquistato negli anni '70 dal Sig. Gianpietro Sonzogni che nel '74 vi ha realizzato un piazzale di circa 4.000 mq mediante sbancamento e costruzione muro di contenimento del pendio a monte, massicciata e pavimentazione in mac-adam, recinzione sui lati sud ed est con rete metallica n°2 accessi carrali sulla S.P. n°470 muniti di cancello in acciaio verniciato, a seguito di autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di Zogno in data 13/09/1973 ed in data 18/04/1985.

C - L'utilizzo artigianale dell'area è conforme alla destinazione di zona vigente all'epoca, in quanto il fondo era inserito in zona D1, per cui Soninvest s.r.l. in data 07/05/1993 aveva presentato una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e direzionale; detta concessione edilizia è stata poi revocata poiché nel frattempo era stata adottata una variante, mediante procedura di intesa, che ha imposto su parte dell'area in questione il vincolo a strada per la realizzazione della variante esterna all'abitato di Zogno progettata da ANAS.




D - l'utilizzo di cui sopra è peraltro confermato dal fatto che fin dal 1992 Soninvest corrisponde al Comune di Zogno l'imposta ICI sulla

base dei valori determinati ogni anno dall'Amministrazione Comunale: per l'anno in corso il valore di riferimento per l'area in oggetto è fissato in ragione di € 83,00 / mq.

E - In seguito con decreto della direzione generale ANAS del 05/01/1999 n°1309 era stato approvato il progetto per i lavori di costruzione della variante dell'abitato di Zogno dell'allora strada statale Valle Brembana n° 470, ma i lavori non sono stati mai iniziati e realizzati, onde la destinazione a strada era decaduta. Il vincolo è stato reiterato con il nuovo PRG del Comune di Zogno approvato nel 1999, ma anche esso è decaduto nel 2004 (ex art 9 D.P.R. n°327/2001), onde il Comune di Zogno ha imposto nuovamente il vincolo con la variante n°7, impugnata da Soninvest s.r.l. con ricorso innanzi al TAR Lombardia, Brescia, che ha dato origine al procedimento n°678/2008 R.G. in cui si è costituita anche la Provincia.

F - Successivamente, con la deliberazione della G.P. n°583/2009 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica della variante all'abitato di Zogno ex S.S. n°470, e con la determinazione del Dirigente n°1712/2009 le risultanze della conferenza dei servizi tenutasi il 21/01/2009 in cui sono state anche rigettate le osservazioni presentate dalla Società. Questi atti sono stati impugnati con un primo ricorso per motivi aggiunti nel procedimento n°678/2008 R.G..

G - Di poi in data 04/12/2009 con la delibera della G.P. n°649/2009 è stato approvato il progetto definitivo della variante de qua e ne è stata dichiarata la pubblica utilità; anche detta deliberazione è inserita nel



procedimento n°678/2008 innanzi al TAR per la Lombardia Sezione Staccata di Brescia.


H - Nell'ambito della realizzazione della variante in questione la Provincia di Bergamo con decreto n°2 emesso dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti Dr. Ing. Renato Rocco Stilliti in data 05/05/2011, notificato il 12/05/2011, ha disposto l'occupazione anticipata degli immobili necessari alla realizzazione della variante in questione, ex art. 22 bis D.P.R. n°327/2001.

I - Nel decreto in questione è prevista l'occupazione parziale dell'area, individuata secondo la variante n° 7 del P.R.G. del Comune di Zogno, per una superficie complessiva di mq 2.215, mentre è stata prevista un'occupazione temporanea di ulteriore area, finalizzata all'impianto di cantiere.

L - Nella determinazione provvisoria delle indennità di occupazione individuate nel decreto n°2 sulla base alla perizia redatta da un tecnico della Provincia di Bergamo, si individua il terreno da occupare come "area agricola", pur riconoscendo che il piazzale, il muro di contenimento e la pavimentazione sono stati autorizzati dal Comune e devono quindi essere quantificati come costi sostenuti dalla proprietà, ivi compreso il fabbricato esistente sul mappale 6750.

Non viene riconosciuta l'attività produttiva in essere, in quanto si afferma che la stessa "non sarebbe stata autorizzata" dal Comune di Zogno.

M - Nel verbale di immissione in possesso e stato di consistenza compilati in data 27/05/2011 risulta che l'occupazione del terreno





effettivamente eseguita dalla Provincia di Bergamo inerisce mq 1.530 con un'occupazione temporanea ulteriore di mq 1.820. Nel detto verbale si evidenzia che su tale area è presente una quantità non definita di materiali ed attrezzature di proprietà di Soninvest s.r.l.. La proprietà ha evidenziato che, per mancanza di altre aree nella sua disponibilità, non è in grado di collocare altrove il materiale e chiede che le spese di spostamento del materiale siano a carico dell'ente espropriante così come la recinzione dell'area residua.

N - In tale contesto la valutazione agricola dell'area ed anche i costi di realizzazione delle opere autorizzate dal Comune non sono stati ritenuti congrui dalla proprietà che ha richiesto la determinazione arbitrale dell'area esproprianda, nonché la determinazione corretta delle spese necessarie a seguito dell'occupazione temporanea.

O - È intenzione delle parti raggiungere una soluzione transattiva della vertenza in considerazione del fatto, da un lato, che a seguito di approvazione del progetto esecutivo in variante rispetto al progetto definitivo, la Provincia di Bergamo non intende procedere all'esproprio dell'intera area come individuata nel PRG, bensì di un'area di circa mq 2.000 di cui mq 1.450 del piazzale e altri mq 560 relativi ad area boscata sita sopra il muro di sostegno della scarpata, lasciando quindi in disponibilità di Soninvest s.r.l. mq 2.300 di piazzale oltre il resto dell'area boscata sovrastante, anche se la Provincia si è riservata l'occupazione temporanea di mq 1.150 circa per un periodo di un anno, salvo proroga da richiedersi. Dall'altro è intenzione della Provincia di dismettere un tratto dell'attuale sedime

A1




stradale per circa mq 570 e, in conseguenza del nuovo tracciato dello svincolo di ingresso a Zogno, si creerà un reliquato nella disponibilità della Provincia, derivante dalla copertura del canale fugatore della centrale idroelettrica ENEL contigua alla proprietà Soninvest s.r.l., per altri mq 275 circa.

P - L'area in questione (ex sedime stradale) risultante dall'esecuzione del progetto esecutivo della "Variante alla ex S.S. n° 470 della Val Brembana", verrà ceduta in permuta a Soninvest s.r.l., proprietario confinante, previa deliberazione del Consiglio Provinciale in merito alla volontà di sdemanializzare e di cedere in permuta le aree per ricostituzione del fondo una volta che, conclusi i lavori, sia stato redatto il relativo frazionamento, demandando gli atti conseguenti al competente Dirigente, mentre, una volta eseguita come da progetto esecutivo la copertura del canale ENEL, verrà trasferito dalla Provincia alla società Soninvest s.r.l. il diritto di superficie di mq. 275, comprensivo del manufatto, un volta raggiunto l'accordo con ENEL.


Q - Soninvest s.r.l. ha chiesto alla Provincia se vi siano margini per addivenire ad una proposta di transazione in considerazione del fatto che l'area da espropriare è inferiore a quella prevista originariamente e che potrà essere attribuita, in parziale permuta, l'area residua (reliquato canale fugatore e tracciato dismesso dell'attuale strada).

Tutto ciò premesso,

con intento transattivo le parti si impegnano per una soluzione stragiudiziale della vertenza alle seguenti condizioni:




1) Soninvest s.r.l. si impegna a cedere alla Provincia di Bergamo, mediante atto di cessione bonaria, l'area di circa mq 2.000 comprensiva di mq. 1.450 circa di piazzale oltre all'area boscata a ridosso del muro, necessaria per la realizzazione del nuovo svincolo stradale, così come individuata nella planimetria (Allegato A), al prezzo di esproprio di € 83,00/mq + IVA, oltre alla valorizzazione delle opere insistenti sull'area venduta (edificio, piazzale, sbancamento, muro di contenimento, recinzione ecc.) quantificate in contraddittorio con i tecnici della Provincia, applicando i prezzi ufficiali del listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, anno 2009 alle singole categorie di lavoro, nell'importo complessivo concordato di € 600.000,00, di cui € 560.000,00 per opere ed € 40.000,00 quale valore del fabbricato rurale, oltre ad IVA al 20% per un totale complessivo di € 720.000,00. 2) La Provincia di Bergamo si impegna a valutare la corresponsione della somma di € 83,00/mq + I.V.A. a titolo di indennità di esproprio, corrispondendo entro la fine del mese di novembre 2011 a Soninvest s.r.l. una quota pari all'80% di quanto dovuto per l'esproprio ed a proporre al Consiglio Provinciale entro il 30 ottobre 2011 il presente atto di impegno transattivo alla sdemanializzazione del sedime stradale dismesso per presunti mq 570, il cui prezzo pari a € 83,00/mq + I.V.A sarà dedotto dal pagamento dei mq 2.000 di cui sopra e alla cessione di tale reliquato in permuta a Soninvest s.r.l. e verrà trasferito dalla Provincia alla società Soninvest s.r.l. il diritto di superficie di mq. 275, comprensivo del manufatto, un volta raggiunto l'accordo con ENEL.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

3) La Provincia di Bergamo si impegna altresì a realizzare due accessi carrali nella nuova strada di ingresso a Zogno, secondo indicazioni del progetto fornito da Soninvest s.r.l. (Allegato B) nonché a dare il proprio assenso, per quanto di competenza, per la realizzazione di un eventuale intervento edilizio-urbanistico nell'area di proprietà Soninvest s.r.l..

4) L'Ente espropriante si impegna a realizzare a propria cura e spese la recinzione che delimita l'area residua di Soninvest s.r.l. dal nuovo marciapiede e ad apporre un'idonea barriera fonoassorbente nel tratto compreso tra l'imbocco della galleria e la rotatoria, qualora le misurazioni acustiche, effettuate dalla Provincia post operam in contraddittorio con Soninvest s.r.l., lo richiedano ai fini del rispetto dei parametri di legge. L'Ente espropriante si impegna inoltre allo spostamento dell'utenza idropotabile, attualmente localizzata nelle vicinanze del fabbricato rurale, in altro luogo indicato da Soninvest s.r.l. nell'ambito dell'area residuale che resta nella disponibilità della stessa cedente.

5) Soninvest s.r.l., per parte sua, si impegna a rinunciare alle somme derivanti dal danno di azienda, dagli oneri di spostamento dei materiali attualmente depositati sull'area precisandosi che resta esclusa la demolizione e rottamazione dell'esistente tettoia, onere posto a carico dell'Ente espropriante" e si impegna, a seguito di stipulazione dell'atto di cessione bonaria con permuta del terreno dismesso, a rinunciare ad ogni domanda proposta nei confronti della Provincia di Bergamo ed ad ogni ricorso giurisdizionale pendente




innanzi al TAR di Brescia relativamente alla Variante de qua, limitatamente alla parte che coinvolge la Provincia di Bergamo e comprendendo anche le motivazioni aggiunte relative alla procedura espropriativa conclusa con il presente atto.

6) La Provincia di Bergamo si impegna a sua volta a sottoporre al Consiglio Provinciale il presente atto di impegno transattivo volto alla sdemanializzazione e permuta dell'area del reliquato stradale a Soninvest s.r.l. e di poi alla restituzione a Soninvest s.r.l. dei mappali non oggetto del decreto di esproprio in base al nuovo progetto esecutivo di realizzazione della variante approvata dalla Giunta Provinciale, nonché al riconoscimento a favore di Soninvest s.r.l. del prezzo di € 83,00/mq + IVA, oltre interessi legali dalla data di occupazione sino all'effettivo pagamento per l'occupazione ed espropriazione delle aree di sua proprietà.

L'importo complessivo e omnicomprensivo da corrispondere a titolo di indennità di esproprio a Soninvest s.r.l. è pari ad € 95.865,00 oltre ad IVA e interessi legali.

Tale importo è così desunto: mq. 2.000 (cessione da Soninvest s.r.l. alla Provincia), deduzione di mq. 570 (ceduti in permuta dalla Provincia a Soninvest) e di mq. 275 (ceduti in diritto di superficie e costituenti il reliquato nella disponibilità della Provincia, derivante dalla copertura del canale fugatore della centrale idroelettrica ENEL contigua alla proprietà Soninvest s.r.l.) e quindi per totali mq. 1.155 al prezzo unitario di € 83,00/mq + IVA; il tutto fatti salvi eventuali



piccoli conguagli derivanti dalle effettive superfici calcolate in sede di frazionamento.

In aggiunta la Provincia di Bergamo si impegna a corrispondere la somma concordata pari a € 600.000,00 oltre ad € 120.000,00 per IVA al 20% quindi in complessivi € 720.000,00, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa passata presente e futura nascente dalla realizzazione della nuova S.P., per la valorizzazione degli edifici e delle opere autorizzate insistenti sull'area.


7) L'importo totale così determinato sarà corrisposto entro il 30 novembre 2011 come segue:

a) € 76.692,00 pari all'80% del prezzo di esproprio, oltre IVA di legge;

b) € 600.000,00 pari alla somma totale della valorizzazione, oltre IVA di legge.

oltre interessi legali dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011, per totali € 5.075,19 ($€ 76.692,00 + € 600.000,00 = € 676.692,00 * 1,5% * 6/12$). Quindi il corrispettivo totale da corrispondere a Soninvest da parte della Provincia di Bergamo entro il 30 novembre 2011 è quantificato in € 681.767,19 + IVA di legge.

8) Il saldo del prezzo di esproprio sarà versato contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione/permuta, calcolato sull'effettiva area risultante dall'occupazione e dedotta l'area ceduta in permuta (calcolate a seguito del frazionamento catastale) al prezzo unitario di € 83,00/mq e dedotta la somma corrisposta a titolo di acconto come sopra determinata in € 76.692,00; sulla somma andranno applicati gli




interessi legali a partire dal 1° giugno 2011 e fino alla stipula dell'atto, nonché l'IVA in ragione di legge.

9) La Provincia di Bergamo si impegna a corrispondere alla Soninvest s.r.l., per la porzione di terreno occupata di circa 1.150 mq, un indennità pari ad € 6,92/mq + I.V.A. per un totale annuo di € 7.958,00 + I.V.A., da versare in canoni semestrali posticipati di € 3.979,00 + I.V.A., da pagarsi il 1° dicembre e il 1° giugno di ogni anno per tutta la durata dell'occupazione temporanea.

10) Le parti reciprocamente si impegnano ad abbandonare a spese compensate le azioni legali già intraprese con atto di rinuncia che andrà sottoscritto da entrambe le parti e si impegnano altresì reciprocamente a non riassumere detti procedimenti rinunciando ad ogni domanda ed azione, ivi compresa quella di riassunzione svolta nei procedimenti in questione.

11) La Provincia di Bergamo e Soninvest s.r.l. si obbligano e si impegnano reciprocamente secondo gli accordi a sottoscrivere l'atto di transazione entro e non oltre il 31 ottobre 2011, fatta salva una dilazione derivante dalla superiore approvazione del presente atto da parte del Consiglio Provinciale, ed a rinunciare, a seguito dell'accordo, in ogni tempo e sede a qualunque pretesa derivante dall'intervenuta occupazione ed espropriazione delle aree di proprietà di Soninvest s.r.l., nonché a sottoscrivere l'atto di cessione bonaria e permuta entro tre anni dal 31 ottobre 2011, con spese e frazionamento a carico della Provincia di Bergamo.



12) In ipotesi di mancata approvazione da parte del Consiglio provinciale del presente atto di impegno transattivo lo stesso perde ogni efficacia e le parti concordano che si proseguirà nel procedimento arbitrale di determinazione dell'indennità dovuta mantenendo ferme le voci inerenti il valore dell'area (€ 83,00/mq. oltre IVA) e il valore concordato dei soprasuoli (€ 600.000,00 oltre IVA), salva ed impregiudicata ogni decisione giurisdizionale sulla legittimità della procedura espropriativa.

13) Le parti dichiarano che non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto di impegno transattivo e si impegnano a stipulare l'atto di transazione entro il 31 ottobre 2011, solo se venga approvata dal Consiglio Provinciale la sdemanializzazione e permuta dell'area residua e del reliquato stradale, e di poi la restituzione a Soninvest s.r.l. dei mappali non oggetto del decreto di esproprio in base al nuovo progetto esecutivo di realizzazione della variante approvato dalla Giunta provinciale.

14) Il presente atto viene sottoscritto anche dai difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.

Letto, confermato e sottoscritto.


Bergamo, 28 luglio 2011

Per Soninvest s.r.l.



Per la Provincia di Bergamo

Alessandro Pietro Sonzogni

Dr. Ing. Renato Rocca Stilliti




Avv. Giorgio Vavassori, per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.


Avv. Bortolo Pasinelli, per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.

Bortolo Pasinelli

Avv. Lucilla Nola, per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.

Lucilla Nola

-  AREA DA CEDERE IN OCCUPAZIONE PERMANENTE ALLA PROVINCIA mq. 2.000
-  AREA DEL SEDIME STRADALE DISMESSO CEDUTO IN PERMUTA mq. 570
-  AREA ATTUALE SCARPATA E LASTRICO COPERTURA CANALE ENEL DA CEDERE IN PERMUTA mq. 275
-  AREA DA CEDERE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA ALLA PROVINCIA mq. 1.150




COMUNE DI ZOGNO
 PROVINCIA DI BERGAMO
 OCCUPAZIONE AREA PROPRIETA' SONINVEST srl
 PER REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NUOVA VARIANTE

PLANIMETRIA
 scala 1 : 500

ALLEGATO "A"

A
 V
 H
 L
 L

BARRIERA FONO-ASSORBENTE
DA PORRE IN OPERA CONTESTUALMENTE
ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRADA
CON LE CONDIZIONI DELL'ACCORDO



PLANIMETRIA GENERALE scala 1: 1.000

ALLEGATO "B"

ADG
1/200
L

OGGETTO APPROVAZIONE DELL'ATTO PRELIMINARE DI IMPEGNO TRANSATTIVO CON SONINVEST S.R.L NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI ZOGNO EX S.S. N°470. SDEMANIALIZZAZIONE DI SEDIME STRADALE E CESSIONE IN PERMUTA.

PARERI

♦ PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

CONTRARIO *

Il 19.10.2011

Il Dirigente

dott.ing. Renato Stilliti

♦ PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

CONTRARIO *

NULLA DA OSSERVARE
NON COMPORTA SPESA

Il 21/10/11

Il responsabile di ragioneria

- dott. Domenico Pezzimenti -

* Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto provinciale e dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la competente Commissione Consiliare Consultiva ha esaminato il testo della proposta;

UDITI gli interventi dell'Assessore Capetti, dei Consiglieri Marinoni, Milesi e Simonetti e l'avv. Vavassori, dirigente del Servizio Avvocatura, come integralmente riportati nel resoconto della seduta;

UDITA la proclamazione del Presidente del Consiglio dell'esito della votazione;

Presenti n. 34 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli 30, contrari 3 (Baronchelli, Marinoni, Milesi), astenuto D'Amico, espressi palesemente,

DELIBERA

- 1) di approvare l'atto preliminare di impegno transattivo sottoscritto a sensi dell'art.11 della L. 241/90 il 28 luglio 2011 tra Soninvest s.r.l., proprietario espropriato dei terreni confinanti con la nuova strada, e la Provincia di Bergamo nell'ambito dei lavori di realizzazione della variante all'abitato di Zogno ex S.S. n°470;
- 2) di sdemanializzazione l'ex sedime stradale risultante dall'esecuzione del progetto esecutivo della "Variante alla ex S.S. n° 470 della Val Brembana", da cedere in permuta, una volta conclusi i lavori, a Soninvest s.r.l. per la ricostituzione del fondo;
- 3) di riconoscere a Soninvest s.r.l. a titolo di indennità di esproprio la somma di € 95.865,00 oltre ad IVA e interessi legali dalla data di occupazione sino all'effettivo pagamento per l'occupazione ed espropriazione delle aree di sua proprietà;
- 4) di corrispondere a Soninvest s.r.l. la somma concordata di € 600.000,00 oltre IVA 21%, essendo intervenuta la legge 148/2011 dopo la sottoscrizione dell'atto preliminare del 28.07.2011, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa passata presente e futura nascente dalla realizzazione della nuova S.P., per la valorizzazione degli edifici e delle opere autorizzate insistenti sull'area;

- 5) di dare atto che Soninvest s.r.l. rinuncia alle somme derivanti dal danno di azienda, dagli oneri di spostamento dei materiali attualmente depositati sull'area e si impegna a rinunciare ad ogni domanda proposta nei confronti della Provincia di Bergamo ed ad ogni ricorso giurisdizionale pendente innanzi al TAR di Brescia relativamente alla variante in oggetto, limitatamente alla parte che coinvolge la Provincia di Bergamo;
- 6) di dare atto che Soninvest s.r.l. e la Provincia reciprocamente si impegnano ad abbandonare a spese compensate le azioni legali già intraprese con atto di rinuncia e si impegnano altresì reciprocamente a non riassumere detti procedimenti rinunciando ad ogni domanda ed azione, ivi compresa quella di riassunzione svolta nei procedimenti in questione;
- 7) di dare atto che il competente Dirigente provvederà all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione dell'atto di transazione, atteso che la spesa trova copertura al capitolo 2728 del PEG Gestione Residui.

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti 34 Consiglieri

favorevoli 30, contrari 3 (Baronchelli, Marinoni e Milesi), astenuto D'Amico,

la presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ROBERTO MAGRI

Il Segretario Generale Reggente
F.to BENEDETTO PASSARELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da attestazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U.
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U..

Bergamo, 1 1 NOV. 2011

Il Segretario Generale Reggente
F.to BENEDETTO PASSARELLO

-
- E' stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di 1/4 dei Consiglieri, a sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000 , entro 10 giorni dall'affissione.
 Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento:
 Atto ritenuto legittimo.
 Atto ritenuto illegittimo.
 Nessuna risposta entro 15 giorni.

Bergamo, _____

Il Segretario Generale Reggente
F.to BENEDETTO PASSARELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- a seguito di pubblicazione, decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo.

Bergamo, _____

Il Segretario Generale Reggente
F.to BENEDETTO PASSARELLO

- perchè confermato con atto del Consiglio Provinciale delib. n. _____ (art. 127, comma 2, d.Lgs. 267/2000) seguito comunicazione del Difensore Civico.

Bergamo, _____

Il Segretario Generale Reggente
F.to BENEDETTO PASSARELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
composta da n. _____ pagine

Bergamo, _____